

Comunicazione annuale dei lavori usuranti - Modalità operative

Il **31.3.2019** scade il termine entro il quale i datori di lavoro interessati sono tenuti a trasmettere on line al Ministero del Lavoro la consueta comunicazione annuale ex art. 5 del DLgs. 67/2011, indicante l'eventuale svolgimento di lavori usuranti nel corso dell'anno precedente (in questo caso il 2018).

L'adempimento è correlato alla possibilità, per alcune categorie di lavoratori impegnati nei lavori particolarmente usuranti di cui al DM 19.5.99, ovvero adibiti a lavoro notturno, "a catena" o alla guida di veicoli impiegati per il servizio pubblico di trasporto collettivo di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, di accedere, a domanda, al trattamento pensionistico anticipato rispetto alla generalità dei lavoratori.

Operativamente, il datore di lavoro - anche tramite un intermediario abilitato - dovrà compilare l'apposito modello LAV-US e inviarlo on line utilizzando il portale "ClicLavoro".

Si ricorda che il mancato adempimento dell'obbligo di comunicazione comporta per il datore di lavoro l'applicazione di una sanzione amministrativa avente un importo variabile da 500,00 a 1.500,00 euro.

Cassazione: licenziamento di lavoratore in permesso parentale

Con sentenza n. **5425/2019**, la Corte di Cassazione ha affermato che il datore di lavoro può procedere legittimamente a licenziare un lavoratore assente dal lavoro in quanto fruente del congedo ex art. 4, comma 2, della legge n.53/2000, ricompreso tra i soggetti individuati al termine di una procedura collettiva di riduzione di personale ex articoli 4 e 5 della legge 223/1991. La previsione contenuta nel citato art. 4, comma 2, secondo la quale il lavoratore conserva il posto di lavoro, tende soltanto a tutelare lo stesso da un recesso dovuto a tale motivazione.

Reddito e Pensione di Cittadinanza - Novità del DL 4/2019 - Presentazione delle domande

A partire dal 6.3.2019, è possibile presentare la richiesta di accesso al Reddito di cittadinanza (artt. 1-13 del DL 4/2019) e, in proposito, con due comunicati del 5.3.2019, il Ministero del lavoro e l'INPS hanno chiarito, rispettivamente, che:

- il periodo di presentazione delle domande per essere inseriti nel programma dal mese di aprile è compreso tra il 6.3.2019 e il 31.3.2019 e non c'è un criterio temporale per l'ammissione della domanda;
- gli ordinativi di accreditamento sulle carte Rdc da parte dell'Istituto di previdenza potranno essere trasmettessi a Poste Italiane già dal 15.4.2019, ossia prima di quanto inizialmente programmato.

La domanda può essere presentata telematicamente attraverso il sito www.redditicittadinanza.gov.it, accedendo con credenziali SPID o, in alternativa, rivolgendosi ai centri di assistenza fiscale (CAF) o presso gli uffici postali e il beneficio decorrerà dal mese successivo a quello della richiesta.

Il DL 4/2019 dovrà essere convertito in legge entro il 29.3.2019.

STUDIO ANSELMi